ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE VETERINARIA

# Art. 5

## Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 27 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria |
| Estremi | Legge 1 aprile 2025, n. 49 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2025 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-nazionale-per-la-prevenzione-veterinaria/art-5-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it